

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-5802 del 13/10/2025
Oggetto	RINNOVO DI CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREA DEL DEMANIO IDRICO DEL TORRENTE OZOLA AD USO ATTRAVERSAMENTO IN SUBALVEO CON CONDOTTA FORZATA, FUNZIONALE ALL'IMPIANTO IDROELETTRICO "PREDARE", IN COMUNE DI VENTASSO (RE). DITTA: ENEL PRODUZIONE S.P.A. PRATICA: REPPT0440
Proposta	n. PDET-AMB-2025-5982 del 08/10/2025
Struttura adottante	Servizio Gestione Demanio Idrico
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno tredici OTTOBRE 2025 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Servizio Gestione Demanio Idrico, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

LA DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la l. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il d.lgs 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la l.r. 28/2013, art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico); la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 24/2009, art. 51 (Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico); la l.r. 8/2015, art. 8 (Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le d.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011, 173/2014, 1622/2015, 1717/2021, in materia di canoni di concessione;
- la d.D.G. Arpae n. 78/2020 di revisione dell'assetto organizzativo analitico, come recepita dalla d.D.T. Arpae n. 577/2020; la determinazione del Direttore Generale di Arpae 268/2025 relativa alla copertura dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Gestione demanio idrico;

RICHIAMATA la determinazione n. 3541 del 11/10/1994 con la quale il Responsabile del Servizio

Provinciale per la Difesa del Suolo, Risorse Idriche e Risorse Forestali della Regione Emilia Romagna ha rilasciato per 30 anni alla Società Enel Spa, C.F. 00811720580, la concessione relativa all'occupazione di un'area del demanio idrico del Torrente Ozola nel Comune di Ligonchio (RE) (ora Comune di Ventasso), ad uso attraversamento in subalveo con la condotta forzata dell'impianto idroelettrico "Predare", individuata alla sezione C del foglio 13, fronte e parte mappale 457 del Comune di Ventasso (RE);

PRESO ATTO della domanda registrata al prot. n. 04/07/2025.0121131.E con cui l'Azienda Enel Produzione S.p.a., c.f. 05617841001, con sede legale nel Comune di Roma, ha presentato domanda di rinnovo di concessione relativa all'occupazione della medesima area demaniale assentita con determina n. 3541 del 11/10/1994;

DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 203 del 30/07/2025 senza che nei trenta giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

CONSIDERATO che l'area oggetto di concessione non rientra in zona SIC e ZPS, in base alla d.G.R. 1191/2007;

PRESO ATTO dell'assenso espresso dall'Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione Civile di Reggio Emilia (Nullaosta idraulico nota prot. n. 12/09/2025.0162140.E), che ha dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione:

CONSIDERATO che l'occupazione dell'area risulta compatibile con le esigenze di conservazione del demanio e di tutela della sicurezza idraulica;

ACCERTATO che la richiedente ha versato:

- i canoni relativi all'uso pregresso dell'area demaniale;
- le spese istruttorie e quanto dovuto per il canone per l'anno 2025;
- la somma pari a euro 1.141,91 in data 07/10/2024 a titolo di deposito cauzionale;

RITENUTO sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi a rilasciare il rinnovo della concessione codice pratica REPPT0440;

DATO ATTO della regolarità amministrativa del presente atto e dell'assenza in capo all'adottante di conflitto di interessi, neanche potenziale, con l'interesse sotteso all'esercizio della funzione e con l'interesse di cui è portatore il destinatario del presente provvedimento;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di rinnovare all'Azienda Enel Produzione S.p.a., c.f. 05617841001, la concessione codice pratica REPPT0440 per l'occupazione di area del demanio idrico di pertinenza del Torrente Ozola in Comune di Ventasso (RE), catastalmente identificata alla sezione C del foglio 13, fronte e parte mappale 457, per uso attraversamento in subalveo di 170 ml con condotta forzata del diametro di 450 mm, funzionale alla concessione idroelettrica codice pratica DG94A0001;
2. di fissare la scadenza della concessione al **31/03/2029**, allineandola alla scadenza della concessione idroelettrica codice pratica DG94A0001;
3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dalla concessionaria in data 01/10/2025 (prot. n. 08/10/2025.0177750.E);
4. di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno 2025 in 1.141,91 euro;
5. di dare atto che il deposito cauzionale è stato costituito nella misura di 1.141,91 euro;
6. di notificare il presente provvedimento tramite posta elettronica certificata;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 2335/2022, e ai sensi del Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpa;

8. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
9. di dare atto che la Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli;
10. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica;

La Responsabile

Servizio Gestione Demanio idrico

Donatella Eleonora Bandoli

(originale firmato digitalmente)

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni del rinnovo di concessione di area demaniale rilasciata a Enel Produzione S.p.a., c.f. 05617841001 (cod. pratica REPPT0440).

ARTICOLO 1 - DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELL'AREA DEMANIALE CONCESSA

1. L'area demaniale oggetto di rinnovo di concessione afferisce al Torrente Ozola, ed è individuata alla sezione C del foglio 13, fronte e parte mappale 457 del Comune di Ventasso (RE), come risultante dagli elaborati grafici conservati agli atti dell'Amministrazione concedente.
2. L'area demaniale oggetto di concessione è destinata ad uso attraversamento in subalveo di 170 ml con condotta forzata del diametro di 450 mm, ad una profondità di mt. 2,85, funzionale alla concessione idroelettrica codice pratica DG94A0001.

ARTICOLO 2 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuale di concessione, mediante avviso pagoPA, entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, con le modalità indicate sul sito istituzionale ARPAE nella sezione dedicata alle concessioni (<https://www.arpae.it/it/arpae/amministrazione-trasparente/pagamenti-dellamministrazione/concessioni-e-demanio-idrico-modalita-di-pagamento>), pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.
2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto con deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento ovvero con legge. In mancanza di aggiornamento o rideterminazione tramite atto normativo o deliberativo, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 3 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a complessivi 1.141,91 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito cauzionale anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.
3. Sono a carico del concessionario le eventuali spese inerenti alla concessione e quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione.

ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al **31 marzo 2029**.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo (<https://www.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/concessioni-demaniali/domanda-online>) entro il termine di scadenza della stessa e può continuare l'occupazione in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
3. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare la concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione

dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 5 - REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi, totale o parziale, in assenza di autorizzazione dell'Amministrazione concedente.
2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico. Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.

ARTICOLO 6 - RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.
2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

ARTICOLO 7 - OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario non può subconcedere, in tutto o in parte, il bene ottenuto in concessione senza l'autorizzazione dell'Amministrazione concedente, pena la decadenza dalla concessione.
2. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.
3. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.
4. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.
5. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.
6. Il concessionario non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.

ARTICOLO 8 - CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI DERIVANTI DAL NULLAOSTA IDRAULICO

1. Si riportano integralmente le prescrizioni contenute nel Nulla Osta Idraulico, rilasciato con nota prot. n. 12/09/2025.0162140.E dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Reggio Emilia:

- *Il richiedente è obbligato sin d'ora ad eseguire, a propria cura e spesa, tutti gli interventi che si rendessero necessari per assicurare il buon mantenimento del corso d'acqua nei tratti identificati dal presente N.O. come sopra descritti, in dipendenza della concessione rilasciata e delle variate condizioni e necessità idrauliche. Dovrà inoltre, sempre essere garantito l'accesso alle aree demaniali adiacenti la proprietà al personale idraulico competente nonché a mezzi e imprese da questo incaricate. Detti obblighi sussistono anche per eventuali futuri subentranti all'attuale richiedente.*
- *per quanto riguarda la sicurezza in relazione a possibili piene improvvise o eccezionali del corso d'acqua, dovranno essere predisposti tutti gli accorgimenti necessari affinché l'utilizzazione dell'area, ivi compresi gli accessi, ecc. possa avvenire senza pericolo alcuno per operatori ed eventuali fruitori dell'area stessa e degli accessi medesimi; è esclusa qualsiasi ipotesi, forma, causa di risarcimento o indennizzo per eventuali danni che dovessero essere causati alla occupazione a causa di piene fluviali, frane, alluvioni o altre cause naturali;*
- *per le occupazioni delle aree appartenenti al Pubblico Demanio dello stato è necessario segnalare la presenza di interferenza con il corso d'acqua; pertanto, il tracciato dovrà essere opportunamente segnalato con paline verticali al fine di evitare interferenze con eventuali futuri lavori di manutenzione del corso d'acqua;*
- ***l'occupazione delle aree concesse potrà, in qualunque momento, essere soggetta a limitazioni o revoca per sopravvenute esigenze idrauliche a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica competente; qualora si rendessero necessari interventi di sistemazione idraulica si fa obbligo al concessionario di rendere disponibile l'area***

demaniale concessa ed eventualmente spostare a sua totale cura e onere le opere posate ad impedimento della realizzazione suddetta;

- *il richiedente è responsabile di qualsiasi danno arrecato a persone e/o alla proprietà pubblica e/o privata oppure ad altre infrastrutture già esistenti, a seguito dell'uso dell'area, ed è tenuto ad effettuare controlli periodici, riparazioni e pulizia periodica delle aree circostanti e delle opere in oggetto, compresa la manutenzione ordinaria e straordinaria alle stesse e alla vegetazione infestante su demanio, mantenendo sollevata l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile da ogni vertenza e responsabilità;*
- *Il presente Nulla Osta idraulico non costituisce garanzia di sicurezza idraulica, come evidenziato dalle mappe e dagli strumenti di pianificazione del Piano PGRA [allegato agli atti di ARPAE]. Pertanto, il richiedente è tenuto ad adottare tutte le misure ritenute necessarie per una corretta gestione del rischio, anche mediante l'impiego di strumenti di autotutela che integrino i sistemi pubblici di protezione e gestione delle emergenze.*
- *Il richiedente dovrà inoltre consultare regolarmente i bollettini di Vigilanza Idrogeologica, Allerta Meteo e Avvisi di Criticità emessi da ARPAE Emilia-Romagna, disponibili sui siti ufficiali, attualmente accessibili al seguente indirizzo:
<https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/web/guest/homepage>*

ARTICOLO 9 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere.

2. La concessione viene rilasciata ai sensi della l.r. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica
3. E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere da realizzare.
4. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dall'art. 21, co. 1, l.r. 7/2004.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.